

Aresi S.p.A.

Gestione del sistema di Segnalazioni/*Whistleblowing*

Procedura approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
7 Luglio 2025

INDICE

1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
2. SCOPO DEL DOCUMENTO.....	5
3. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	5
4. TERMINI E DEFINIZIONI	5
5. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO INTERNI	7
6. IL SISTEMA DI SEGNALAZIONI.....	7
6.1 I Soggetti Segnalanti	7
6.2 Oggetto della Segnalazione – le Violazioni.....	7
6.2.1 Esempi di fatti e condotte che possono essere segnalati	9
6.2.2 Forma e contenuti minimi della Segnalazione con Canali Interni.....	10
7. I CANALI DI SEGNALAZIONI INTERNI.....	10
7.1 Segnalazione in forma scritta tramite “piattaforma <i>whistleblowing</i> ”	11
7.2 Segnalazione scritta tramite posta cartacea	11
7.3 Segnalazione in forma orale tramite sistema di messaggistica vocale integrato nella piattaforma <i>whistleblowing</i>	12
7.4 Segnalazione tramite richiesta di incontro diretto.....	12
8. PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI PER CANALI INTERNI	12
8.1 Ricezione e registrazione della Segnalazione	14
8.2 Valutazione preliminare e classificazione della Segnalazione.....	14
8.3 Verifiche e indagini interne	16
8.4 Riscontro alla Segnalazione	16
8.5 Conclusione del processo	17
8.5.1 <i>Escalation</i> in caso di Segnalazioni riguardanti i Vertici Aziendali.....	17
8.6 <i>Reporting</i> ai Vertici Aziendali.....	18
8.7 Conservazione delle Segnalazioni e della relativa documentazione	18
9. PRINCIPI GENERALI E TUTELE	18
9.1 Riservatezza	20
9.2 Divieto di ritorsione	21
9.3 Limitazione di responsabilità	22
9.4 Misure di sostegno	22
10. SISTEMA DISCIPLINARE.....	22
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	23

12. CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNI E DIVULGAZIONE PUBBLICA.....	24
12.1 I canali di segnalazione esterni di ANAC.....	24
12.2 La divulgazione pubblica.....	25

1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”* (di seguito il **“Decreto”**), ha esteso in maniera significativa il perimetro di applicazione della disciplina in materia di segnalazioni, in precedenza limitata, per il settore privato, ai soli enti dotati di modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

In particolare, il Decreto individua e disciplina i soggetti segnalanti, l’oggetto delle segnalazioni di violazione, i canali da istituire e prevedere, gli adempimenti e le tutele che le società sono tenute a implementare e garantire, definendone inoltre i criteri e le tempistiche di adeguamento.

Poiché la gestione delle segnalazioni comporta la raccolta e il trattamento di dati personali, trova applicazione la normativa rilevante in materia di protezione dei dati personali. Tale normativa comprende il Regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, datato 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito **“GDPR”**) e il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, insieme al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito congiuntamente denominati **“Codice Privacy”**).

Aresi S.p.A. (di seguito anche la **“Società”**) si era già dotata di un sistema per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni di violazione, ed alla luce delle sopra delineate modifiche normative, ha provveduto a rivederne le logiche e gli strumenti, dandone preventiva informativa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Si precisa che, nell’impostazione di tale sistema di segnalazioni, la Società ha inoltre tenuto in debita considerazione quanto riportato dalle *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”* approvate da ANAC con Delibera n°311 del 12 luglio 2023 (di seguito anche *“Linee Guida ANAC”*) e la Guida Operativa di Confindustria *“Nuova disciplina Whistleblowing”* di ottobre 2023.

Si precisa che, oltre al sistema di segnalazione oggetto della presente Procedura, la Società mette a disposizione un’ulteriore piattaforma di segnalazione, denominata *“Speak Up!”*, gestita a livello di Gruppo, le cui logiche e modalità di funzionamento sono rese disponibili sulla intranet e sul sito web aziendali.

2. SCOPO DEL DOCUMENTO

La presente Procedura relativa a “*La gestione del sistema di Segnalazioni/Whistleblowing*” (di seguito per brevità la “*Procedura Whistleblowing*” o la “*Procedura*”) ha lo scopo di descrivere e disciplinare il sistema di segnalazioni implementato dalla Società, fornendo opportune indicazioni ai segnalanti per l’effettuazione di una segnalazione e delineandone il processo di gestione.

Si precisa che la Società, nell’ambito delle facoltà riconosciute dall’art. 4 comma 4 del Decreto alle società che impiegano una media di lavoratori non superiore a duecentoquarantanove, ha optato per l’implementazione di un canale interno e sistema di gestione delle segnalazioni condiviso (in particolare con le seguenti società del Gruppo: Bosch Automotive Service Solutions S.r.l., Etas GmbH Branch in Italy, Robert Bosch GmbH Branch in Italy).

In particolare, il presente documento:

- i. definisce l’ambito di applicazione del sistema di segnalazione;
- ii. identifica i soggetti che possono effettuare segnalazioni;
- iii. definisce il perimetro delle condotte, avvenimenti o azioni che possono essere oggetto di segnalazione;
- iv. identifica i canali attraverso cui effettuare le segnalazioni;
- v. identifica e prescrive i principi e le regole generali che governano il processo di segnalazione, ivi incluse le tutele per il soggetto segnalante e per il soggetto segnalato, nonché le conseguenze di eventuali abusi nell’utilizzo dei canali istituiti;
- vi. definisce il processo di gestione delle Segnalazioni nelle sue varie fasi, identificandone i ruoli, le responsabilità e le modalità operative.

Nel documento si procede inoltre a fornire informazioni circa le condizioni e le modalità di accesso ai c.d. canali di segnalazione esterni, istituiti a cura dell’Autorità Nazionale di Anticorruzione – ANAC, ed alla c.d. divulgazione pubblica (specificandone i relativi presupposti, e limiti, di accesso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 15 del Decreto).

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

La Procedura *Whistleblowing* si applica ai soggetti interessati in qualità di Segnalante e Segnalato, come di seguito definiti, nonché alle figure e funzioni aziendali identificate dalla Società e coinvolte nella gestione della Segnalazione di Violazione ricevuta.

4. TERMINI E DEFINIZIONI

Termine utilizzato	Descrizione
--------------------	-------------

Soggetto Segnalante o Segnalante	La persona fisica che effettua la Segnalazione, come meglio delineati al Paragrafo 6.1. “I Soggetti Segnalanti”.
Soggetto Segnalato o Segnalato	La persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o che è comunque implicata in tale violazione.
Segnalazione	Comunicazione scritta od orale di informazione sulle Violazioni effettuata dal Soggetto Segnalante, attraverso uno dei canali di segnalazione previsti. La Segnalazione deve avere le forme e i contenuti minimi previsti nel Paragrafo 6.2.2. “Forma e contenuti minimi della Segnalazione con Canali Interni”.
Violazione	La Violazione consiste in comportamenti, atti od omissioni, che ledono l’integrità della Società o l’interesse pubblico, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo e riconducibili a quanto specificato nel Paragrafo 6.2. “Oggetto della Segnalazione – le Violazioni”.
Gestore delle Segnalazioni	Il soggetto gestore delle segnalazioni, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 24 marzo 2023, dovrà essere <i>“una persona o un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato (...) ovvero un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato”</i>. Tale soggetto potrà coinvolgere anche altre funzioni aziendali, a condizione che sia costantemente garantita la riservatezza dell’identità del Segnalante e le funzioni aziendali coinvolte siano espressamente autorizzate a trattare dati ai sensi del GDPR. Nella Società tale soggetto è identificato come al Paragrafo 8 “Processo di Gestione delle Segnalazioni per Canali Interni” della presente Procedura.
Contesto Lavorativo	Le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell’ambito dei rapporti di cui all’articolo 3, commi 3 o 4, del Decreto, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.

5. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO INTERNI

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 della Società (di seguito “Modello 231”);
- Codice Etico della Società;
- *Code of Conduct*.

6. IL SISTEMA DI SEGNALAZIONI

6.1 I Soggetti Segnalanti

I Soggetti Segnalanti cui la presente Procedura si rivolge sono tutte le persone assunte dalla Società con contratto di lavoro, a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale, inclusi il contratto di lavoro intermittente, di apprendistato, di lavoro accessorio, o tramite contratto di somministrazione di lavoro, nonché i prestatori di lavoro occasionale, i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, gli stagisti, i volontari e i tirocinanti, le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza e rappresentanza (anche di fatto), gli azionisti, nonché i lavoratori o collaboratori dei soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi, i liberi professionisti e i consulenti, che prestino la propria attività presso la Società.

Rientrano tra i Segnalanti anche le persone: (i) il cui rapporto giuridico con la Società non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; (ii) durante il periodo di prova; (iii) dopo lo scioglimento del rapporto, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto.

6.2 Oggetto della Segnalazione – le Violazioni

I Soggetti Segnalanti possono effettuare Segnalazioni di Violazioni consistenti in comportamenti, atti od omissioni, che ledono l'integrità della Società (per quanto sotto previsto sub i), o l'interesse pubblico (per quanto sotto previsto sub ii) e iii)), in ogni caso di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio Contesto Lavorativo e relative a:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 231/2001 e violazioni del Modello 231;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa europea o nazionale di cui all'Allegato¹ al Decreto o della normativa interna di attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937 (seppur non presenti nell'Allegato al

¹ Le Linee Guida ANAC, a p. 27, "*precisa[no] che le disposizioni normative contenute nell'Allegato 1 sono da intendersi come un riferimento dinamico in quanto vanno naturalmente adeguate al variare della normativa stessa*".

Decreto), relativamente ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi²;

- iii. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (a titolo esemplificativo, le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione Europea);
- iv. atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di stato);
- v. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea.

La Segnalazione dovrà avere ad oggetto:

- i. Violazioni commesse o che potrebbero essere state commesse, sulla base di fondati e circostanziati sospetti;
- ii. Violazioni non ancora compiute ma che il Segnalante ritiene che potrebbero essere commesse, sulla base di fondati e circostanziati sospetti;
- iii. condotte volte ad occultare le Violazioni sopra indicate.

Sono **escluse**:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse personale del Segnalante che attengano esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate³;
- le segnalazioni in materia di difesa e sicurezza nazionale;
- le segnalazioni relative a violazioni già disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano, indicate nella parte II dell'Allegato al Decreto, che già garantiscono apposite procedure di segnalazione in alcuni

² A titolo esemplificativo, come affermato dalle Linee Guida ANAC "Si pensi ai cd. reati ambientali quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi. Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione. Si pensi ad esempio a un'impresa che opera sul mercato in posizione dominante. La legge non impedisce a tale impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti e alle sue capacità, una posizione dominante su un mercato, né di garantire che concorrenti meno efficienti restino sul mercato. Tuttavia, detta impresa potrebbe pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle cd. pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza."

³ A titolo esemplificativo, come affermato dalle Linee Guida ANAC "Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato".

settori speciali (servizi finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza nei trasporti; tutela dell'ambiente)⁴.

Tra le informazioni sulle Violazioni segnalabili, non sono inoltre ricomprese le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).

Si specifica che in caso di conflitto di interesse del Gestore delle Segnalazioni, così come per la segnalazione di Violazioni riguardanti lo stesso, è prevista un'apposita voce nella piattaforma menzionata e meglio descritta al paragrafo 7.1. Tale segnalazione seguirà un processo affidato al General Manager Gruppo Bosch Italia, che escluderà opportunamente il Gestore delle Segnalazioni.

6.2.1 Esempi di fatti e condotte che possono essere segnalati

Al fine di agevolare l'identificazione dei fatti che possono essere oggetto di Segnalazione, si riporta di seguito un elenco, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di condotte/comportamenti rilevanti:

- promessa o dazione di una somma di danaro o concessione di altra utilità (omaggi, ospitalità, pranzi, cene, ecc. non consentiti in base alle procedure aziendali) a un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio come contropartita per l'esercizio delle sue funzioni o per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (ad es. agevolazione di una pratica);
- manomissione di documenti attraverso la manipolazione o falsificazione di documenti aziendali o documenti ufficiali, al fine di ottenere un vantaggio illecito o ingannare le autorità competenti;
- comportamenti volti a ostacolare le attività di controllo delle Autorità di Vigilanza (ad es. omessa consegna di documentazione, presentazione di informazioni false o fuorvianti);
- promessa o dazione di una somma di danaro o concessione di altre utilità (omaggi di non modico valore, ospitalità, pranzi, cene, ecc. non consentiti in base alle procedure aziendali) volti a corrompere fornitori o clienti;
- accordi con fornitori o consulenti per far risultare come eseguite prestazioni inesistenti;

⁴ A titolo esemplificativo, nel settore "servizi finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo" restano fermi l'applicazione rispettivamente dell'articolo 52-ter del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e degli articoli 4-undecies e 4-duodecies del Testo Unico della Finanza. Tali disposizioni contemplano, oltre a specifici canali di comunicazione interni, anche un canale esterno, avente come destinatario la Banca d'Italia o la Consob, a seconda del riparto di vigilanza. In materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo trova applicazione il d.lgs. 231/2007 così come modificato dal d.lgs. 90/2017 che ha introdotto l'art. 48 riguardante i sistemi interni di segnalazione delle violazioni.

- violazione della protezione dei dati personali attraverso la raccolta, archiviazione o elaborazione di dati personali dei clienti senza il loro consenso esplicito o senza adottare misure adeguate di sicurezza per proteggere tali dati da accessi non autorizzati o violazioni;
- implementazione di un sistema informatico al fine di eludere le norme europee sulla protezione dei dati personali e sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi di dati raccolti senza il consenso esplicito dei titolari e trasferimento di essi in paesi terzi che non garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati.

6.2.2 Forma e contenuti minimi della Segnalazione con Canali Interni

È necessario che la Segnalazione sia il più possibile circostanziata ed offra il maggior numero di elementi al fine di consentirne una corretta gestione e di darne adeguato seguito.

A tale fine, la Segnalazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a. **oggetto:** una chiara descrizione della Violazione oggetto di Segnalazione, con indicazione delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi i fatti/comportamenti descritti;
- b. **Soggetto Segnalato e altri soggetti coinvolti:** generalità e/o qualsiasi elemento (come la funzione/ruolo aziendale) che consenta un'agevole identificazione del/i presunto/i autore/i della Violazione segnalata o di altri soggetti eventualmente coinvolti.

Inoltre, il Segnalante potrà opportunamente indicare/fornire i seguenti ulteriori elementi:

- le **proprie generalità**;
- **eventuale documentazione** che possa confermare la fondatezza della Violazione o meglio circostanziarla;
- **ogni altra informazione** che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

Si rammenta che la Segnalazione NON deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali. L'utilizzo di tali espressioni potrà essere sottoposto a cura del Gestore della Segnalazione alle funzioni aziendali competenti per le valutazioni del caso, comprese quelle disciplinari.

Si precisa che la Società accetta altresì Segnalazioni in forma anonima (da intendersi quali Segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del Segnalante), purché presentino gli elementi essenziali di cui sopra.

7. I CANALI DI SEGNALAZIONI INTERNI

La Società ha istituito i seguenti Canali di Segnalazione Interni (che consentono Segnalazioni in forma scritta o orale):

7.1 Segnalazione in forma scritta tramite “piattaforma *whistleblowing*”

La Società ha adottato una piattaforma per le segnalazioni whistleblowing denominata “Whistleblower Software” (di seguito “Piattaforma WB”), fornita da un fornitore di servizi specializzato.

La Piattaforma WB è strutturata in modo da garantire che:

- durante il processo di segnalazione le informazioni acquisite rispettino i principi di protezione dei dati personali e massima riservatezza. Ciò avviene tramite l’adozione di tecniche di cifratura e l’attuazione di misure di sicurezza tecnico-organizzative definite, valutate ed implementate anche alla luce della valutazione d’impatto ex art. 35 del GDPR, svolta previamente al trattamento;
- solo il Gestore delle Segnalazioni e le persone coinvolte nella gestione della Segnalazione autorizzate dalla Società al trattamento dei dati personali abbiano accesso alle informazioni rilevanti;
- sia disponibile in modo continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

L'accesso alla Piattaforma WB può avvenire direttamente dalla intranet aziendale o dalla sezione “compliance” del sito web aziendale.

La Piattaforma WB, dopo l’invio della Segnalazione, fornisce una password (codice di accesso) che consente inoltre successivamente di verificare lo stato della Segnalazione, ottenere informazioni sull'esito e, se desiderato, comunicare anche in modo riservato con il Gestore delle Segnalazioni.

Il Gestore delle Segnalazioni accede alla Piattaforma WB per consultare tutte le segnalazioni ricevute e svolgere le attività di verifica di sua competenza.

7.2 Segnalazione scritta tramite posta cartacea

La Segnalazione può essere effettuata per iscritto a mezzo corrispondenza indirizzata al Gestore delle Segnalazioni da inviare alla c.a. del **Compliance Officer Italy (C/CMR-IT)**, presso “Robert Bosch Italia S.p.A., via Marco Antonio Colonna, 35, 20129, Milano”, con la seguente modalità: utilizzo di due buste chiuse, la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la Segnalazione (in modo da separare i dati identificativi del Segnalante dalla Segnalazione). Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura “riservata” al Gestore delle Segnalazioni.

Tale Segnalazione sarà poi inserita nella Piattaforma WB a cura del Gestore delle Segnalazioni.

7.3 Segnalazione in forma orale tramite sistema di messaggistica vocale integrato nella piattaforma *whistleblowing*

La Piattaforma WB prevede la possibilità di registrare un messaggio vocale. Ad ulteriore protezione della riservatezza del Segnalante, la Piattaforma WB procede in automatico alla modifica della voce, rendendola non riconoscibile.

7.4 Segnalazione tramite richiesta di incontro diretto

La Segnalazione può essere effettuata mediante richiesta di fissazione di un incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni, veicolata per il tramite della Piattaforma WB. Tale incontro sarà organizzato dal Gestore delle Segnalazioni entro un termine ragionevole, utilizzando il canale di comunicazione offerto dalla Piattaforma WB. Il Segnalante, utilizzando le proprie credenziali, dovrà accedere alla Piattaforma WB per prendere visione delle comunicazioni ricevute e rispondere alle stesse al mero fine di concordare con il Gestore le modalità di organizzazione dell'incontro diretto.

In tale caso, previo consenso del Segnalante, la Segnalazione è documentata a cura del Gestore delle Segnalazioni, mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

8. PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI PER CANALI INTERNI

La Società ha identificato, ai sensi dell'art. 4 del Decreto, il **Compliance Officer Italy (C/CMR-IT)** come **Gestore delle Segnalazioni** quale soggetto nominato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, nonché appositamente formato sulla disciplina del whistleblowing ed in materia di protezione dei dati personali.

Nel caso in cui il Gestore delle Segnalazioni si trovi in una situazione di temporanea impossibilità ad adempiere ai propri compiti od assenza (ad es. ferie o malattia), la Società ha individuato quale sostituto il General Counsel Italia, Europe, Europe West (avendo cura di applicare i medesimi livelli di garanzie e tutele).

Si prevede che le autorizzazioni al trattamento dei dati personali siano rilasciate a tutte le persone coinvolte nella gestione della Segnalazione, anche diverse dal Gestore delle Segnalazioni, in base alle necessità di indagine del caso di specie.

I Canali di Segnalazione Interni assicurano, protezione dei dati personali e la riservatezza:

- (i) dell'identità del Segnalante e del Segnalato;
- (ii) del contenuto della Segnalazione;
- (iii) della documentazione relativa alla Segnalazione.

Il Gestore delle Segnalazioni:

- mette a disposizione informazioni chiare sull'utilizzo del canale interno, di quello esterno gestito dal ANAC, con particolare riguardo ai presupposti ed alle modalità per effettuare le segnalazioni attraverso tali canali, ai soggetti competenti ed alle procedure;
- darà diligente avviso di ricezione e diligente seguito alla Segnalazione;
- valuterà la completezza e fondatezza delle informazioni;
- manterrà le interlocuzioni con il Segnalante e potrà richiedere, se necessario, integrazioni o ulteriori confronti ed approfondimenti;
- potrà interfacciarsi con altre funzioni e figure aziendali per richiederne la collaborazione per una migliore istruttoria ed analisi della Segnalazione, nell'assoluto rispetto delle garanzie di riservatezza di cui al Decreto ed alla presente Procedura;
- potrà svolgere attività di indagine anche con il coinvolgimento di consulenti esterni, nell'assoluto rispetto delle garanzie di riservatezza di cui al Decreto ed alla presente Procedura.

Per converso, al Gestore del Segnalazioni non spetta accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dalla Società.

Nei casi in cui la Segnalazione sia relativa a Violazioni riconducibili a condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 231/2001 e/o violazioni del Modello 231 (di cui al punto i) paragrafo 6.2. "Oggetto della Segnalazione – le Violazioni") e non riguardi Violazioni ascrivibili all'Organismo stesso o ad uno dei suoi componenti, il Gestore delle Segnalazioni informerà tempestivamente l'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, con flussi informativi che dovranno riguardare anche tutte le successive fasi del seguito della Segnalazione.

Nel caso in cui la Segnalazione sia presentata ad un soggetto diverso rispetto al Gestore delle Segnalazioni e qualificata come Segnalazione oggetto della presente Procedura dallo stesso Soggetto Segnalante, oppure la volontà di avvalersi delle tutele del Decreto si desuma da comportamenti concludenti, tale soggetto dovrà trasmetterla al Gestore delle Segnalazioni, entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, dando contestuale notizia scritta della trasmissione al Segnalante. Diversamente, se il Segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele del Decreto, o detta volontà non sia desumibile dalla Segnalazione, detta Segnalazione potrà essere considerata e trattata quale segnalazione ordinaria, in quanto tale estranea alla presente Procedura ed alla disciplina del Decreto e gestita dalle funzioni aziendali competenti.

Viene di seguito delineato il processo di gestione delle Segnalazioni, con particolare riferimento alle seguenti fasi:

- ricezione e registrazione della Segnalazione;
- valutazione preliminare e classificazione della Segnalazione;
- verifiche e indagini interne;
- riscontro alla Segnalazione;

- conclusione del processo;
- *reporting* ai Vertici Aziendali;
- conservazione delle Segnalazioni e della relativa documentazione.

8.1 Ricezione e registrazione della Segnalazione

A seguito della Segnalazione pervenuta attraverso i Canali Interni, il Gestore delle Segnalazioni invierà al Segnalante avviso di ricevimento entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della Segnalazione stessa.

Si precisa che tale avviso di ricevimento non costituisce una conferma dell'ammissibilità della Segnalazione.

All'atto della ricezione di una Segnalazione con canale diverso rispetto alla Piattaforma WB, il Gestore della Segnalazione provvederà ad inserire la Segnalazione all'interno della piattaforma stessa che attribuirà un codice identificativo che ne consentirà l'identificazione univoca.

La Piattaforma WB funge anche da **Registro delle Segnalazioni** e contiene almeno i seguenti campi che vengono aggiornati coerentemente con gli esiti delle attività di cui alle fasi successive del processo delineato nella presente Procedura:

- codice identificativo;
- data di ricezione;
- canale di ricezione della Segnalazione;
- classificazione della Segnalazione, secondo gli esiti della fase di valutazione di cui al paragrafo 8.2. "Valutazione preliminare e classificazione della Segnalazione" (*a) non rilevante; b) non trattabile; c) rilevante e trattabile*);
- data avvio indagine (qualora prevista);
- conclusione.

Il Gestore delle Segnalazioni archiverà inoltre le segnalazioni giunte a conclusione su base annuale; le segnalazioni archiviate verranno conservate per un periodo massimo di 5 anni dalla data di archiviazione.

8.2 Valutazione preliminare e classificazione della Segnalazione

Il Gestore della Segnalazione provvede tempestivamente alla presa in carico e alla analisi preliminare della Segnalazione ricevuta, innanzitutto per valutare la sussistenza dei requisiti essenziali della Segnalazione e quindi la sua ammissibilità.

Se necessario, e laddove le modalità di Segnalazione lo consentano, il Gestore della Segnalazione potrà richiedere ulteriori informazioni o documentazione a supporto al Soggetto Segnalante, al fine di permettere una valutazione maggiormente esaustiva e concludente della Segnalazione, sempre per il tramite dei canali a ciò dedicati.

A seguito di tali analisi e valutazione preliminari, il Gestore della Segnalazione provvede a classificare la Segnalazione in una delle seguenti categorie, che implicheranno un diverso e specifico *workflow* di gestione della Segnalazione stessa:

- a) Segnalazione non rilevante: la Segnalazione non riconducibile a Violazioni segnalabili ai sensi del Decreto e della presente Procedura o effettuata da soggetti non rientranti nei Soggetti Segnalanti. In tal caso, il Gestore delle Segnalazioni può sottoporre la Segnalazione stessa all'attenzione delle altre funzioni aziendali ritenute competenti, dandone adeguata informativa al Segnalante;
- b) Segnalazione non trattabile: Segnalazione che, a conclusione della fase di esame preliminare e/o a seguito dell'eventuale richiesta di ulteriori informazioni, risulta caratterizzata dall'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti e/o da un contenuto talmente generico da non consentire la comprensione dei fatti e/o corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- c) Segnalazione rilevante e trattabile: in caso di Segnalazioni che si confermino rientranti nel perimetro applicativo del Decreto e della presente Procedura e sufficientemente circostanziate e/o documentate, il Gestore della Segnalazione dà avvio alla fase di verifica e indagine, descritta al paragrafo successivo.

Nei casi in cui la Segnalazione appaia relativa a Violazioni, o atti e comportamenti, direttamente o indirettamente, riconducibili a condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 231/2001 e/o a violazioni del Modello 231 (di cui al punto i) paragrafo 6.2. "Oggetto della Segnalazione – le Violazioni"), il Gestore delle Segnalazioni informerà tempestivamente ed analiticamente l'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, garantendo successivamente adeguati flussi informativi riguardo al progressivo sviluppo del seguito della Segnalazione. Il Gestore delle Segnalazioni coinvolgerà l'OdV nella valutazione della predetta rilevanza diretta o indiretta ai fini del D.Lgs. 231/2001 e/o del Modello 231, laddove vi sia qualsiasi incertezza in merito o il Gestore delle Segnalazioni lo ritenga comunque opportuno.

In ogni caso il Gestore delle Segnalazioni dovrà trasmettere all'OdV tempestivi flussi informativi sintetizzanti la tipologia e l'oggetto di tutte le Segnalazioni ricevute, anche se relative agli illeciti, agli atti od omissioni ed ai comportamenti di cui ai punti ii), iii), iv) e v) del citato paragrafo 6.2, in modo che l'OdV possa verificare la correttezza della classificazione delle Segnalazioni ai fini di quanto previsto nel paragrafo precedente.

8.3 Verifiche e indagini interne

Laddove, all'esito della suddetta valutazione preliminare, la Segnalazione ricevuta sia stata classificata come "rilevante e trattabile", il Gestore delle Segnalazioni procederà con l'avvio delle verifiche e indagini interne al fine di raccogliere ulteriori informazioni di dettaglio e verificare la fondatezza dei fatti segnalati.

Il Gestore delle Segnalazioni si riserva la facoltà di richiedere ulteriori informazioni o documentazione al Soggetto Segnalante, nonché di coinvolgerlo in fase di istruttoria e fornire allo stesso eventuali informazioni circa avvio e stato avanzamento dell'istruttoria.

Il Segnalato può essere sentito (o su sua richiesta deve essere sentito) nel processo di gestione della Segnalazione, anche attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Nell'ambito dell'attività istruttoria, il Gestore delle Segnalazioni potrà avvalersi del supporto di strutture/Funzioni aziendali adeguatamente qualificate, anche acquisendo atti e documenti, e/o di consulenti esterni (fornendo le dovute garanzie di riservatezza e tutele).

In ogni caso, le attività di verifica svolte saranno inoltre espletate nel rispetto e nei limiti della normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché della normativa in materia di controlli a distanza ex art. 4 della l. 300/1970 ss.mm. (c.d. Statuto dei Lavoratori) e di divieto di indagine sulle opinioni dei lavoratori, ed ex art. 8 della l. 300/1970 e dell'art. 10 del d.lgs. 276/2003.

Nei casi in cui le Verifiche e indagini interne rivelino anche incidentalmente, Violazioni, o atti e comportamenti, direttamente o indirettamente riconducibili a condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e/o violazioni del Modello 231 (di cui al punto i) paragrafo 6.2. "Oggetto della Segnalazione – le Violazioni"), il Gestore delle Segnalazioni informerà tempestivamente l'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, garantendo successivamente adeguati flussi informativi riguardo all'eventuale ulteriore sviluppo del seguito della Segnalazione.

8.4 Riscontro alla Segnalazione

Entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della Segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni provvede a dare riscontro al Segnalante, mediante uno dei canali interni a disposizione, relativamente alla Segnalazione in merito al seguito che è stato dato o che s'intende dare alla Segnalazione.

Tale riscontro può consistere, ad esempio, nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini; il medesimo riscontro, può anche essere meramente interlocutorio, giacché potrà consistere nella comunicazione delle informazioni relative a tutte le attività sopra descritte che si intendono

intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, anche gli esiti della stessa dovranno comunque essere comunicati alla persona Segnalante.

8.5 Conclusione del processo

All'esito della fase di analisi, il Gestore delle Segnalazioni redige un rapporto scritto (comunque nel rispetto dei principi di riservatezza) in cui dovranno risultare:

- a) gli elementi descrittivi della Violazione (es: luogo e data di svolgimento dei fatti, elementi di prova e documentali);
- b) le verifiche svolte, gli esiti delle stesse e i soggetti aziendali o terzi coinvolti nella fase di analisi;
- c) una valutazione di sintesi del processo di analisi con indicazione delle fattispecie accertate e delle relative motivazioni;
- d) l'esito e la conclusione dell'analisi.

In esito all'attività di verifica ed indagine di cui sopra, il Gestore delle Segnalazioni:

- (i) laddove ravvisi elementi di fondatezza della Segnalazione, si rivolge alle funzioni aziendali competenti (anche condividendo il rapporto predisposto) perché queste individuino e intraprendano le conseguenti iniziative (anche disciplinari e/o giudiziali), di loro esclusiva spettanza;
- (ii) laddove, invece, ravvisi elementi di manifesta infondatezza della Segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione;
- (iii) laddove, infine, ravvisi elementi di effettuazione con dolo o colpa grave della Segnalazione manifestamente infondata, provvede come sopra previsto *sub* (i) e dispone l'archiviazione come sopra previsto *sub* (ii).

Nei casi in cui il suddetto rapporto contempra Violazioni, o fatti e/o condotte, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 231/2001 e violazioni del Modello 231 (di cui al punto i) paragrafo 6.2. "Oggetto della Segnalazione – le Violazioni"), il Gestore delle Segnalazioni lo trasmetterà anche all'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, per le valutazioni e le iniziative di sua competenza. In caso di incertezze, il Gestore delle Segnalazioni coinvolgerà comunque l'Organismo di Vigilanza.

8.5.1 Escalation in caso di Segnalazioni riguardanti i Vertici Aziendali

In caso di Segnalazione riguardante i soggetti deputati a decidere eventuali misure disciplinari o altre azioni, il Gestore delle Segnalazioni coinvolge immediatamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Delegato, al fine di coordinare e definire il successivo processo di indagine.

In caso di Segnalazione riguardante il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato e/o amministratore con deleghe, il Gestore delle Segnalazioni dà comunicazione immediata al Collegio Sindacale.

In caso di Segnalazione riguardante un componente del Collegio Sindacale e/o riguardi l'Organismo di Vigilanza o un suo componente, il Gestore delle Segnalazioni dà comunicazione immediata al Presidente del Collegio Sindacale ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di Segnalazione riguardante il Presidente del Collegio Sindacale, il Gestore delle Segnalazioni dà comunicazione immediata al componente del Collegio Sindacale più anziano di nomina ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

8.6 Reporting ai Vertici Aziendali

Gli esiti delle valutazioni di tutte le Segnalazioni ricevute confluiranno in una reportistica *ad hoc* che sarà oggetto di informativa su base periodica al Consiglio di Amministrazione/Collegio Sindacale.

Il Gestore delle Segnalazioni ha la responsabilità di informare tempestivamente l'Organo Dirigente, il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 (qualora già non precedentemente informato), circa l'esito delle indagini e valutazioni effettuate rispetto alle Segnalazioni rivelatesi fondate.

In ogni caso l'Organismo di Vigilanza dovrà ricevere dal Gestore della Segnalazioni flussi informativi periodici in merito a **tutte** le segnalazioni, anche quelle non rilevanti ai fini prevenzionistici del D. Lgs. 231/2001 ed anche quelle classificate come ordinarie. La periodicità ed i requisiti dell'oggetto di tali flussi informativi sono specificati nel Modello della Società.

8.7 Conservazione delle Segnalazioni e della relativa documentazione

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, o fino a conclusione del procedimento giudiziale o disciplinare eventualmente conseguito nei confronti del Segnalato o del Segnalante, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del Decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR (limitazione della conservazione) e 3, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 51 del 2018.

Si precisa in particolare che per le Segnalazioni non rilevanti e non trattabili si prevede la conservazione per un massimo di 12 mesi dal completamento della verifica dei fatti esposti.

9. PRINCIPI GENERALI E TUTELE

Di seguito si riportano i principi e le tutele che la Società si impegna a garantire nel processo di gestione delle Segnalazioni.

La corretta gestione del sistema di Segnalazioni supporterà la diffusione di una cultura dell'etica, della trasparenza e della legalità all'interno della Società. Tale scopo può essere solo raggiunto se i Segnalanti hanno a disposizione non solo i canali di segnalazione, ma anche la garanzia di non subire ritorsioni da parte di colleghi o superiori o di altri esponenti della Società o di rischiare di vedere la propria Segnalazione inascoltata.

La Società a tal fine tutela il Segnalante garantendo la **riservatezza** sulla sua identità e prevedendo espressamente il **divieto di atti di ritorsione** per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione, coerentemente alle previsioni del Decreto, oltre alle limitazioni di responsabilità di cui all'art. 20 del Decreto.

Tali tutele e misure di protezione previste dal Decreto in favore del Segnalante si applicano, soltanto se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

- il Segnalante, al momento della Segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, aveva fondato motivo di ritenere che le Violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione riportato nel paragrafo 6.2. - "Oggetto della Segnalazione – le Violazioni",
- la Segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto delle previsioni della presente Procedura, nonché delle disposizioni del Decreto (in particolare, utilizzando i Canali, nel rispetto delle relative condizioni e modalità di accesso).

Tali tutele non sono garantite qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o calunnia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Inoltre, tali tutele e misure di protezione si applicano anche in favore:

- dei cosiddetti "facilitatori", ovvero le persone fisiche che, operanti nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante, lo assistono nel processo di segnalazione;
- delle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate allo stesso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- dei colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con quest'ultimo un rapporto stabile ed abituale;
- degli enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

A tali soggetti la presente Procedura fa sintetico riferimento anche come "Altri Soggetti Tutelati".

Eventuali comportamenti in violazione delle tutele previste in favore del Segnalante e degli ulteriori soggetti sopra indicati potranno dare origine a procedimenti disciplinari nei confronti del responsabile e potrà essere sanzionata da ANAC con una sanzione amministrativa pecuniaria, secondo quanto previsto dall'art. 21 del Decreto.

9.1 Riservatezza

La Società garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato, degli eventuali facilitatori e degli altri soggetti menzionati nella Segnalazione, nonché la riservatezza del contenuto della Segnalazione e della documentazione ad essa allegata.

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi – direttamente o indirettamente – tale identità non può essere rivelata senza l'espresso consenso del Segnalante a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere o dare seguito alle Segnalazioni, come identificati nella presente Procedura.

Inoltre, l'identità del Segnalante:

- nell'ambito del procedimento penale, è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, non può essere rivelata, qualora la contestazione del relativo addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, dovrà essere data comunicazione scritta al Segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati e gli dovrà essere richiesto per iscritto se intenda prestare il consenso a rivelare la propria identità, con avviso che – in caso contrario – la Segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare.

È inoltre dato avviso al Segnalante per iscritto delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, quando la rivelazione dell'identità del Segnalante e delle informazioni da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, sia indispensabile alla difesa del Segnalato.

L'identità del Segnalato, del facilitatore e delle persone comunque coinvolte e menzionate nella Segnalazione, sono tutelate fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione, con le medesime garanzie previste in favore del Segnalante al presente paragrafo. Peraltro, la normativa non riconosce al Segnalato il diritto di essere sempre informato della Segnalazione che lo riguarda.

9.2 Divieto di ritorsione

I Segnalanti non possono subire alcuna forma di ritorsione per aver effettuato una Segnalazione rispettando le condizioni per l'applicazione delle tutele ex Decreto, anche come specificato dalla presente Procedura. Anche gli Altri Soggetti Tutelati non possono subire alcuna forma di ritorsione a causa del ruolo assunto nell'ambito del processo di Segnalazione o del particolare rapporto che li lega al Segnalante (che abbia effettuato una segnalazione nel rispetto delle condizioni per l'applicazione delle tutele ex Decreto).

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in conseguenza della Segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

A titolo esemplificativo, possono essere considerate ritorsioni, in presenza di tutti i requisiti della relativa nozione sopra riferita:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione (laddove il Segnalante avesse una legittima aspettativa a detta promozione, sulla base di particolari circostanze di fatto, precise e concordanti);
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato (laddove il Segnalante avesse una legittima aspettativa a detta conversione, sulla base di particolari circostanze di fatto, precise e concordanti);
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine (laddove il Segnalante avesse una legittima aspettativa a detto rinnovo, sulla base di particolari circostanze di fatto, precise e concordanti);
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

I Segnalanti e gli Altri Soggetti Tutelati che ritengano di subire ritorsioni potranno, secondo le modalità previste dalla stessa di cui al Paragrafo 12.1, comunicarlo ad ANAC per i provvedimenti sanzionatori di sua competenza.

9.3 Limitazione di responsabilità

Non è punibile il Segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto (diverso da quello su informazioni classificate, segreto medico e forense e deliberazioni degli organi giurisdizionali), o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali o che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, qualora, (i) al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione; e (ii) la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria è stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste per beneficiare della tutela contro le ritorsioni (entrambe le condizioni devono sussistere per escludere la responsabilità). In tali ipotesi, è esclusa ogni ulteriore responsabilità anche civile o amministrativa.

In ogni caso, la responsabilità penale, civile o amministrativa non è esclusa per i comportamenti, atti od omissioni non collegati alla Segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica, o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

9.4 Misure di sostegno

È istituito presso ANAC l'elenco degli enti del terzo settore che forniscono ai Segnalanti misure di sostegno.

Le misure di sostegno fornite consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

10. SISTEMA DISCIPLINARE

Si rammenta che l'eventuale mancato rispetto di quanto contenuto nella presente procedura può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, nelle ipotesi previste dalla legge.

A tale riguardo si chiarisce che la Società potrà irrogare sanzioni disciplinari così come previste dal Codice Disciplinare della Società, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento applicabile e dal Modello 231, a coloro i quali:

- commettano ritorsioni nei confronti del Segnalante, ostacolino o tentino di ostacolare le Segnalazioni, violino gli obblighi di riservatezza come sopra descritti;

- non abbiano effettuato l'attività di verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si precisa che i dati personali della Segnalazione, del Segnalante e del Segnalato (questi ultimi considerati "interessati" ai sensi dell'art. 4 GDPR) sono trattati in conformità al GDPR ed al Codice Privacy e al D.lgs. n.24 del 2023 (*Decreto Whistleblowing*).

In particolare:

- le attività di trattamento legate alla gestione della Segnalazione sono svolte nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 5 (Principi applicabili al trattamento dei dati personali), 25 (Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita) e 35 (Valutazione d'impatto sulla protezione di dati personali) del GDPR e dall'articolo 17 del D.lgs. 24/2023;
- prima di inviare la Segnalazione, il Segnalante riceve l'informativa privacy ai sensi del GDPR, che rende informazioni sulle finalità e le modalità del trattamento dei suoi dati personali, sulla durata della conservazione, sulle categorie di destinatari cui i dati possono essere comunicati nell'ambito della gestione della Segnalazione e sui diritti riconosciuti al Segnalante dal GDPR. Al Segnalato è altresì resa disponibile l'informativa privacy ai sensi del GDPR. In ogni caso, nella fase di acquisizione della Segnalazione e dell'eventuale successiva istruttoria non devono essere fornite informative privacy ad hoc ai vari soggetti interessati diversi dal Segnalante;
- la base giuridica del trattamento è l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetta la Società ai sensi del Decreto;
- i dati personali saranno trattati all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE) e conservati in server ubicati all'interno del medesimo. Tuttavia, nell'ambito del trattamento in oggetto potrebbero avvenire, anche per il tramite di fornitori di servizi ancorché in via eventuale, trasferimenti di dati personali al di fuori dell'Unione Europea (UE) o dello SEE. Tale trasferimento sarà svolto in ottemperanza a quanto previsto dal Capo V del GDPR;
- come indicato nell'informativa privacy fornita agli interessati, i dati personali vengono trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità che giustificano la raccolta e il trattamento (ad esempio, raccolta e gestione della Segnalazione) e successivamente vengono cancellati o anonimizzati secondo le tempistiche di conservazione stabilite;
- secondo quanto predisposto dall'art 14 del D.lgs. 24/2023, le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione;
- i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente in fase di istruttoria, sono cancellati immediatamente (come previsto dal *Decreto Whistleblowing*);

- sono adottate misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità alla normativa vigente, sia durante la trasmissione della Segnalazione sia durante l'analisi, la gestione e l'archiviazione della stessa; le misure di sicurezza adottate devono, comunque, essere periodicamente riesaminate e aggiornate;
- è garantito, ove possibile e nel rispetto dell'art. 4 della l. 300/1970 ss.mm., il tracciamento dell'attività del personale autorizzato al trattamento dei dati inerenti alle Segnalazioni, in particolare dell'attività del Gestore delle Segnalazioni;
- l'esercizio dei diritti da parte del Segnalante o del Segnalato relativamente ai propri dati personali trattati nel contesto del processo di whistleblowing è escluso ai sensi dell'articolo 2-undecies del Codice Privacy nel caso in cui da tale esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla *“riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione”*.
- al ricorrere di specifiche circostanze – alcuni dati raccolti tramite Segnalazione potranno essere trattati/comunicati solo a fronte di un consenso espresso del Segnalante. Tali casi sono:
 - possibile rivelazione dell'identità del Segnalante a persone diverse dal Gestore delle Segnalazioni, se necessaria per svolgere attività istruttoria relativa alla Segnalazione stessa;
 - verbalizzazione della Segnalazione effettuata oralmente nel corso di un incontro con il Gestore delle Segnalazioni.

L'accesso ai dati personali delle Segnalazioni è concesso solo al Gestore della Segnalazione già autorizzato ai sensi del GDPR, limitando la comunicazione delle informazioni riservate e dei dati personali a terzi solo quando sia necessario.

Per i c.d. *Major Compliance Cases* avviene il coinvolgimento di Casa Madre come co-titolare del trattamento.

Il titolare del trattamento è la Società, la quale ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) / Data Protection Officer (DPO), contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: DPO@bosch.com.

12. CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNI E DIVULGAZIONE PUBBLICA

12.1 I canali di segnalazione esterni di ANAC

Nei casi in cui la Segnalazione abbia ad oggetto le Violazioni delle norme dell'Unione Europea di cui ai punti ii), iii), iv), e v) del precedente Paragrafo 6.2. “Oggetto della Segnalazione – le Violazioni” e ricorra una delle seguenti condizioni:

- qualora non sia stato istituito un canale di segnalazione interna da parte di un ente obbligato a istituirlo ovvero quando lo stesso canale di segnalazione, anche se previsto, non è attivo;
- quando il canale interno adottato non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto;
- quando la Segnalazione effettuata con canale interno non ha avuto seguito;
- quando il Segnalante ha fondati motivi – sulla base delle particolari circostanze del caso, precise e concordanti - di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione con canali interni, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- quando il Segnalante ha fondato motivo – sulla base delle particolari circostanze del caso, precise e concordanti - di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse,

il Segnalante potrà effettuare una Segnalazione c.d. esterna, mediante uno dei canali messi a disposizione dall'ANAC che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Le Segnalazioni c.d. esterne possono essere effettuate, attraverso gli strumenti adottati da ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>), in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La Segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro 7 (sette) giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante.

12.2 La divulgazione pubblica

Nei casi in cui la Segnalazione abbia ad oggetto le Violazioni delle norme dell'Unione Europea di cui ai punti ii), iii), iv), e v) del precedente Paragrafo 6.2. "Oggetto della Segnalazione – le Violazioni" e quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione attraverso i Canali Interni e i canali esterni, ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna, e in tutti questi casi non è stato dato alcun riscontro nei termini previsti;
- il Segnalante ha fondato e ragionevole motivo – sulla base delle particolari circostanze del caso, gravi, precise e concordanti - di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad esempio, una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti);
- il Segnalante ha fondato e ragionevole motivo – sulla base delle particolari circostanze del caso, gravi, precise e concordanti - di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso

concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa,

- il Segnalante può effettuare una divulgazione pubblica, tramite la stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.